

Seminario di aggiornamento
DPR 177/2011 AMBIENTI CONFINATI
Nuovi obblighi legislativi e soluzioni tecniche per la formazione e
l'addestramento dei lavoratori e procedure di sicurezza

Rimini 28 Giugno 2012
Confindustria Assoservizi Assoform

Dott. Paolo Giovagnoli
Procuratore della Repubblica di Rimini

Dott. Ing. Pierpaolo Neri
Azienda USL Rimini

Argomenti

- Il concetto di ambiente confinato**
- La valutazione del rischio**
- La formazione e l'addestramento degli operatori**
- Le Responsabilità del Datore di Lavoro con l'entrata in vigore del DPR 177/2011**

--	--

L'ambiente confinato

- Ambiente confinato: uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, ***in presenza o meno di agenti chimici pericolosi*** (ad. es. gas, vapori, polveri) o in carenza di ossigeno (Linee guida ISPESL)

--	--

L'ambiente confinato

- Luogo totalmente o parzialmente chiuso, ***che non è stato progettato e costruito per essere occupato in permanenza da persone***, né destinato ad esserlo, ma che all'occasione, può essere occupato temporaneamente per l'esecuzione di interventi lavorativi come l'ispezione, la riparazione, manutenzione, pulizia

--	--

I lavori in ambiente confinato

- Tipologia dei lavori principali in ambienti confinati:
 - **pulizia**, rimozione di rifiuti o di fanghi (serbatoi, depuratori, fognature, vasche);
 - **ispezione** di impianti ed attrezzature (reattori, miscelatori, cavodotti);
 - **pulizia e riempimento** di serbatoi interrati (benzinai)
 - **installazione** di pompe, motori o di altre apparecchiature (impianti chimici, vasche, reattori, miscelatori, ecc...);
 - **manutenzione**, sabbiatura, applicazione rivestimenti;
 - **lettura di strumenti** o quadranti;
 - **riparazione** (saldatura o taglio);
 - **installazione**, riparazione o ispezione dei cavi (telefono, elettrico o fibra ottica);
 - **intercettazione**, rivestimento o collaudo di sistemi di condotte (acqua o reflui);
 - **costruzione** spazi confinati (caldaie industriali, forni, vasche interrate);
 - **disinfezioni e disinfestazioni**

--	--

La VR in ambiente confinato

1. Piena consapevolezza del problema (agenti chimici ma non solo, anche presenza di gas inerti)
2. Identificazione degli ambienti confinati e valutazione della necessità di accedervi
3. Eliminazione del PERICOLO alla fonte
4. Identificazione dei pericoli (“residui”)
5. Definizione dei DPI ed attrezzature accessorie
6. Programmazione dell’intervento

La VR in ambiente confinato

1. Piena consapevolezza del problema (agenti chimici)

Tipo di attività	Gas più comuni	
	Infiammabili	Tossici/asfissianti
Trattamento acque reflue	Metano, vapori solventi	Acido solfidrico, Anidride carbonica, cloro, anidride solforosa, ozono
Tunnel, parcheggi	Metano (gas naturale), GPL, GLN, vapori di benzina.	Monossido di carbonio, biossido di azoto
Aziende vinicole		SO ₂ , azoto, CO ₂
Centrali termiche	Gas naturale, idrogeno	Monossido di carbonio, SO _x , NO _x , carenza O ₂

La VR in ambiente confinato

- Piena consapevolezza del problema (presenza di sostanze che NON sono agenti chimici, anche gas inerti)
 - Serbatoi metallici con ossidazione e riduzione tenore O₂: anossia
 - Azoto: gas inerte usato per vari impieghi (enologia, farmaceutica, industria alimentare etc.)

--	--

La VR in ambiente confinato

- Identificazione degli ambienti confinati e necessità di accedervi
 - Identificare il luogo a rischio ed i luoghi limitrofi
 - Valutazione della concreta necessità di accesso oppure utilizzo di tecnologie senza presenza fisica (ad esempio per la pulizia di silos)
 - Necessità di accesso fisico e programmazione dell'accesso

--	--

La VR in ambiente confinato

- Eliminazione del PERICOLO alla fonte
 - Se necessario accedere, eliminare se possibile le fonti di pericolo
 - Bonifica ambiente
 - Ventilazione ambiente
 - Ricambi d'aria

--	--

La VR in ambiente confinato

- Identificazione dei pericoli (“residui”)
 - Valutazione del rischio ambiente (rilievo con strumentazione, dimensione accessi, evacuazione etc.)
 - Addestramento e formazione
 - DPI

--	--

La VR in ambiente confinato

- Alcuni esempi di situazioni di rischio in AC:
 - Non adeguata rimozione di azoto (N₂) o di altro agente a seguito di attività di bonifica in serbatoi
 - Decomposizione di sostanze organiche con produzione di anidride carbonica (CO₂), metano (CH₄), idrogeno solforato (H₂S) se presenti composti solforati
 - Processi di combustione con riduzione del tasso di O₂ sotto il 19% circa
 - Reazioni di ossidazione all'interno di serbatoi di acciaio e recipienti (formazione di ruggine)
 - Reazioni tra rifiuti e ossigeno atmosferico
 - Reazioni di sostanze contenute all'interno di stive di navi, autobotti, cisterne, e simili, con l'ossigeno
 - Dispersione di agenti estinguenti o refrigeranti come l'anidride carbonica, azoto o agenti alogenati (halon, freon, argon) in ambienti non aerati
 - Ambienti o recipienti in aziende vitivinicole

La VR in ambiente confinato

- Una corretta VR deve tener conto di:
 - **ambiente** (dimensioni spaziali, aperture, boccaporti, collocazione degli accessi)
 - **attività** da svolgere (ispezione visiva, collaudo, pulizia, saldatura, verniciatura, sgrassatura, movimentazione materiali, bonifica)
 - **attrezzature** utilizzate per l'attività
 - **ventilazione** e il grado di ricambio d'aria
 - i **materiali** presenti precedentemente o introdotti (sostanze putrescibili o fermentabili, solventi, gas, prodotti chimici, ecc)
 - **natura** morfologica e chimica del terreno
 - **comunicazioni** (comunicazione diretta impossibile, rumore di fondo elevato);
 - **Conoscenze**, competenza e addestramento del personale
 - **DPI** e le modalità di salvataggio (APVR, imbracature, mezzi di sollevamento)

La VR in ambiente confinato

- Prima di eseguire i lavori e durante il loro svolgimento, è necessario verificare che nell'ambiente confinato ci sia una concentrazione di ossigeno adatta alla respirazione (21%) e non vi siano concentrazioni pericolose di agenti chimici asfissianti, tossici o infiammabili
- Monitoraggio dell'aria deve essere effettuato a diversi livelli per tenere conto della differente stratificazione delle possibili sostanze pericolose.
- Alcune condizioni di rischio possono esistere precedentemente all'inizio delle attività, ma **altre possono sopraggiungere durante l'esecuzione di alcuni lavori**, quali ad esempio:
 - Operazioni di saldatura
 - Uso di particolari sostanze (colle, solventi, vernici ecc.);
 - Uso di attrezzature di lavoro, anche semplici chiavi, che producono inneschi)
 - Perdite da tubazioni presenti negli stessi ambienti o negli spazi limitrofi

--	--

La VR in ambiente confinato

- La pericolosità è dovuta al fatto che alcuni gas asfissianti causano la perdita di conoscenza senza segni premonitori, per cui l'uomo non riesce ad avvertire il pericolo in tempo
- I sintomi più facilmente distinguibili sono i seguenti:
 - vertigini e progressiva perdita dell'equilibrio
 - formicolio alla lingua ed alle estremità delle dita di mani e piedi
 - difficoltà di parola
 - riduzione della capacità di effettuare sforzi fisici e di coordinare i movimenti

--	--

La VR in ambiente confinato

- Una corretta valutazione dei rischi deve condurre ad una valutazione di idonei DPI (per i rischi residui)
- **Tuttavia, la progettazione dell'intervento in AC non deve avere il suo cardine sui DPI per l'intervento, sui DPI per l'eventuale emergenza e sulle attrezzature per l'evacuazione in emergenza**
- E' ineludibile una idonea ed efficace formazione/addestramento degli operatori addetti

--	--

La formazione e l'addestramento degli Operatori

- Tutto il personale, sia aziendale che terzo, che a qualunque titolo debba operare entro un ambiente confinato e/o fornire assistenza dall'esterno, deve essere preventivamente e specificatamente autorizzato dal proprio Datore di Lavoro previa idonea informazione, formazione ed addestramento previsti nello specifico dal DPR n° 177 del 14/09/2011
- Il personale dovrà altresì possedere idoneità sanitaria per la mansione specifica inclusi i lavoratori autonomi

--	--

La formazione e l'addestramento degli Operatori

- In caso di affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente, prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, dovrà informarli (per un tempo non inferiore ad un giorno) su tutti i rischi esistenti negli ambienti, sulle caratteristiche dei luoghi di lavoro, sulla procedura di emergenza di pertinenza della propria attività

--	--

La formazione e l'addestramento degli Operatori

- La sorveglianza sanitaria è necessaria anche per i lavoratori autonomi, per quanto facoltativa ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 81/08, in quanto ai sensi dell'art. 2 c. 1 del DPR 177/2011 è prevista *“integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi”*

--	--

La formazione e l'addestramento degli Operatori

- Che cosa deve certamente includere la sorveglianza sanitaria per l'idoneità specifica alla mansione:
 - elementi di rischio delle differenti tipologie di ambienti confinati o sospetti di inquinamento (quali sostanze ipotizzabili)
 - fattori individuali che possono favorire l'accadimento degli eventi infortunistici (fattori anche riferibili alla costituzione fisica e/o psicologica)
 - necessità di utilizzo dei DPI di III categoria (nei casi previsti dalla norma di legge)

--	--

La formazione e l'addestramento degli Operatori

- Ma la formazione è:
 - quanto già previsto nel TU art. 37 e dagli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011, integralmente, in funzione della categoria di rischio (formazione generale e specifica)
 - Formazione aggiuntiva e addestramento DPI III categoria (DPI salvavita)
 - Formazione aggiuntiva ex DPR 177/2011

--	--

La formazione e l'addestramento degli Operatori

- Formazione aggiuntiva ex DPR 177/2011 significa qualificazione dell'impresa (in appalto o l'impresa stessa) poiché, **ai sensi dell'art. 2 c. 1 del DPR 177/2011, ogni attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta solo da imprese o lavoratori autonomi qualificati**, ovvero, principalmente:
 - presenza di personale, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro), incluso in preposto
 - attività di informazione e formazione di tutto il personale mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento e soggetta a verifica di apprendimento e aggiornamento, incluso il DdL
 - addestramento di tutto il personale impiegato in tali attività, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all'applicazione delle procedure di sicurezza

--	--

La formazione e l'addestramento degli Operatori

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- Inoltre, il DdL Committente fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

--	--

La formazione e l'addestramento degli Operatori

- E' importante rilevare, infine, che tutto quanto previsto dal DPR 177/2011, in tema di "idoneità dell'impresa", ovvero di Idoneità Tecnico Professionale ITP), è aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal TU
- Quindi:
 - **ITP art. 26 TU (appalto) è integralmente vigente**
 - Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, *sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:*
 - a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

--	--

Le Responsabilità

- I Soggetti coinvolti (DdL Committente, DdL, lavoratori, preposti, lavoratori autonomi) che hanno precisi obblighi e rivestono specifiche posizioni di garanzia
- Tali obblighi sono riferiti sia al TU in generale, sia a quanto, **aggiuntivamente**, previsto dal DPR 177/2011

--	--

Le Responsabilità

- **Che cosa è una posizione di garanzia**
 - posizione di protezione, la quale è contrassegnata dal dovere giuridico incombente al soggetto, di provvedere alla tutela di un certo bene giuridico contro qualsivoglia pericolo atto a minacciarne l'integrità
 - obbligo giuridico che grava su specifiche categorie di soggetti previamente forniti degli adeguati poteri giuridici, di impedire eventi offensivi di beni altrui, affidati alla loro tutela per l'incapacità dei titolari di adeguatamente proteggerli

--	--

Le Responsabilità

- Due sono le posizioni di garanzia rilevanti:
 - **posizione di protezione:** preservare determinati “beni giuridici” da tutti i pericoli che possono minacciarne l’integrità; presuppone un particolare vincolo tra garante e titolare del bene
 - **Posizione di controllo:** ha lo scopo di neutralizzare le fonti di pericolo in modo da garantire l’integrità di tutti i beni giuridici che possono risultare minacciati

--	--

Le Responsabilità in caso di infortunio

- La Corte di Cassazione (Cassaz.Penale Sez.III Sent.n. 23430 del 10 giugno 2011 (u. p. 28 aprile 2011) – Pres. De Maio – Est. Petti – P.M. Montagna – Ric. M. V.) ha sentenziato circa la **pluralità della responsabilità in materia antinfortunistica qualora siano presenti più soggetti titolari di posizioni di garanzia** nell’ambito della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

--	--

Le Responsabilità in caso di infortunio

- Qualora, infatti, più soggetti abbiano responsabilità prevenzionistiche (seppur in ambiti differenti) **ciascuno di questi soggetti deve ritenersi interamente destinatario degli obblighi giuridici prevenzionistici**, senza pensare di poter fare affidamento sul comportamento degli altri (a sgravio delle proprie attenzioni e responsabilità)

--	--

Le Responsabilità

- Quali sono i soggetti di interesse per il DPR 177/2011?
- Che cosa ha introdotto di innovativo sulle responsabilità il DPR 177/2011?
- *L'applicazione del DPR 177/2011 è riferita ai lavori definiti all'art. 66 del TU, art. 121 del TU ed Allegato IV punto 3 del TU*

--	--

Le Responsabilità

- **Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento**
- 1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata **previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi**, ovvero senza **previo risanamento dell'atmosfera** mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori **devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro** e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. **L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.**

--	--

Le Responsabilità

- **Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi**
- 1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure ...
- 2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti...
- 3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando...
- 4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente...
- 5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori

--	--

Le Responsabilità

- **3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS**
- 3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero ...
- 3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovrintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas ...
- 3.2.2. Colui che sovrintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione ...
- 3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso...
- 3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagiata, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza...
- 3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1 non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili ...

--	--

Le Responsabilità

- Le disposizioni del DPR 177/2011 operano soprattutto (ma non solo) in caso di **affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi** all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, **sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'articolo 26, comma 1**, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo

Le Responsabilità

- Si tratta di obblighi che per il DdL Committente si aggiungono a quelli previsti dall'art. 26 del TU che già si configurano per il DdL

Le Responsabilità

- Alla verifica della Idoneità Tecnico Professionale ex art. 26 del TU si va ad aggiungere la valutazione della qualificazione degli Operatori della ditta appaltatrice
 - integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze
 - integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi
 - presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
 - ...

--	--

Codice Penale

- Che cosa accade in caso di evento avverso, ovvero infortunio; come si affronta la ricerca e definizione delle responsabilità
- Articoli del Codice Penale (CP) di interesse specifico per questa materia:
 - Art. 40
 - Art. 41
 - Art. 589
 - Art. 590

--	--

Codice Penale

- **Art. 40 CP (Rapporto di causalità)**
 - Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
 - Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

--	--

Codice Penale

- **Art. 41 (Concorso di cause)**
- Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
- **Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sè un reato, si applica la pena per questo stabilita.**
- Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

--	--

Codice Penale

- **Art. 589 (Omicidio colposo)**
- Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
- Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a sette anni.
- Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
 - 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

--	--

Codice Penale

- Art. 590 (*Lesioni personali colpose*)
- Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
- Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.

--	--

Codice Penale

- ...
- Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

- ...

--	--

Le Responsabilità negli Ambienti Confinati

- Si distinguono due fattispecie:
 - Lavori eseguiti direttamente dal DdL e dai suoi dipendenti
 - Lavori dati in appalto dal DdL
Committente ad altra impresa e/o a lavoratori autonomi

--	--

Le Responsabilità negli Ambienti Confinati

Lavori eseguiti direttamente dal DdL e dai suoi dipendenti

- **Premessa l'applicazione del TU, in tutte le parti applicabili** (anche il Titolo IV, ad esempio se si tratta di lavori edili o di ingegneria civile), inoltre si applica l'art. 2 c. 1 del DPR 177/2011

--	--

Le Responsabilità negli Ambienti Confinati

Lavori eseguiti direttamente dal DdL e dai suoi dipendenti

- **integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi**, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
- **presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30%** della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve
- essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di **preposto**

--	--

Le Responsabilità negli Ambienti Confinati

Lavori eseguiti direttamente dal DdL e dai suoi dipendenti

- **avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale**, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento
- **possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei** alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

--	--

Le Responsabilità negli Ambienti Confinati

Lavori eseguiti direttamente dal DdL e dai suoi dipendenti

- ❑ **avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative** in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

--	--

Le Responsabilità negli Ambienti Confinati

Lavori eseguiti direttamente dal DdL e dai suoi dipendenti

- ❑ Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del TU
- ❑ Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

--	--

Le Responsabilità negli Ambienti Confinati

Lavori appaltati dal DdL Committente a Imprese e/o Lavoratori Autonomi

- **Rischi da interferenza**
- Il DdLC e il DdL dell'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo (DLA) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera;
- Il DdLC promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato al contratto di appalto o di opera (D.Lgs. 81/08 e s.m.i art. 26);
- I lavoratori coinvolti nell'appalto devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento
- **Il DdLC individua un proprio rappresentante**
- Il DdLC verifica ITP (D. Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 26, comma 1, lett. a) con le modalità previste

--	--

Le Responsabilità negli Ambienti Confinati

Lavori appaltati dal DdL Committente a Imprese e/o Lavoratori Autonomi

- **Rappresentante del Datore di Lavoro Committente e informazione ai lavoratori dell'impresa appaltatrice**
- Il **datore di lavoro committente** (DdLC) individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque ricevuto le adeguate attività di informazione, formazione e addestramento.
- Il **rappresentante del DLC** deve:
 - conoscere i rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative;
 - vigilare, con funzione di indirizzo e coordinamento, sulle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e, per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni, con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

--	--

Le Responsabilità negli Ambienti Confinati

Lavori appaltati dal DdL Committente a Imprese e/o Lavoratori Autonomi


- Il **DLC**, prima che vengano svolte attività lavorative in ambienti confinati, deve **informare** in maniera precisa e puntuale tutti i lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi, su:
 - caratteristiche dei luoghi in cui i suddetti lavoratori sono chiamati ad operare
 - tutti i rischi esistenti in tali ambienti (anche quelli derivanti da precedenti utilizzi)
 - misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all'attività (compreso l'eventuale coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale e i Vigili del Fuoco).
- **L'attività informativa va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.**

--	--

Le Responsabilità negli Ambienti Confinati

Lavori appaltati dal DdL Committente a Imprese e/o Lavoratori Autonomi

- All'esito di tutte queste attività tecniche, organizzative e gestionali di programmazione della sicurezza, è emesso il permesso di accesso per imprese e lavoratori autonomi (rif. Linea guida Min. Lav.)



Grazie per l'attenzione

Procuratore Dott. Paolo Giovagnoli

Dott. Ing. Pierpaolo Neri